



Comune di Cologna Veneta

Ufficio Tecnico – Servizio Ecologia

ORDINANZA N. 95/05

Prot. n 14499

Cologna Veneta, lì 14/09/2005

OGGETTO: Riduzione numerica dei colombi presenti sul territorio comunale.

IL SINDACO

Considerato il disagio che stagionalmente grava sulle colture e sugli allevamenti zootecnici dovuto ai danni causati dai colombi;

Considerato che l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica ha più volte ribadito che i colombi che danneggiano le colture sono considerati "colombi di città" e come tali non appartenenti alla "Fauna Selvatica";

Preso atto che spetta al Comune adottare piani di controllo e di limitazione numerica mediante operazioni di cattura e/o abbattimento, privilegiando comunque la cattura con reti, salvo consentire gli abbattimenti con fucili da caccia nella zone agricole secondo i modi ed i tempi stabiliti dal calendario venatorio;

Ritenuta propria la competenza a provvedere in merito, al fine di salvaguardare l'igiene dei luoghi e la salute pubblica, disponendo la cattura dei "Colombi di città" sul territorio comunale;

Vista la legge 01/06/39, n. 1095 riguardante la normativa generale dei beni di interesse storico, artistico ed archeologico;

Visto l'art. 54 del D.L.vo 18/08/00, n. 267, in merito alle attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale;

Visto l'art. 54, comma 2, del D.L.vo 18/08/00 n. 267 (T.U.E.L.)

ORDINA

- 1) La riduzione numerica dei "colombi di città" presenti sul territorio comunale, mediante cattura ed abbattimento applicando ogni mezzo idoneo e consentito dalla legge, che non rappresenti pericolo per le persone, né possa arrecare disturbo all'attività venatoria nei periodi in cui la stessa è legittimamente svolta, autorizzando all'uopo tutti i soggetti che possano vedere i propri terreni o comunque proprietà, compromessi dalla presenza dei suddetti volatili;**

- 2) L'abbattimento da parte dei cacciatori che esercitano l'attività venatoria, dovrà avvenire secondo i modi ed i tempi stabiliti dal calendario venatorio, ad esclusione delle zone di protezione della fauna dove si richiederà l'intervento esclusivamente del Corpo di Polizia Provinciale;
- 3) Il Comando di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Adige-Guà è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza del presente provvedimento;
- 4) Il presente provvedimento viene fisso all'Albo Pretorio per 15 giorni;
- 5) Copia del presente provvedimento viene inoltrato:
 - Al Comando di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Adige-Guà;
 - Alla Polizia Provinciale di Verona;
 - Al Servizio Veterinario dell'ULSS 20;
 - Al Corpo Forestale dello Stato;
 - Alle Associazioni Locali dei Coltivatori diretti, degli agricoltori e dei cacciatori;
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Cologna Veneta.

Ai sensi dell'art. 3 comma quanto della L. 07/08/90, n. 241 avverte che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di gg. 60 dalla notificazione (Legge 06/12/1971, n. 1034), ovvero ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, può essere proposto, nel termine di 120 giorni dalla notificazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

F.to (Dott. Damiano Vedovato)